



Repertorio n. 2110

Raccolta n. 1856

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(LAZSB-24-NB-59116)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto marzo duemilaventiquattro (**8 marzo 2024**).

In Lazzate, Via San Lorenzo n. 4.

Avanti a me dott. **Simone Brusatori**, notaio in Lazzate, iscritto al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese,

È COMPARSO

MAURI PRIMO, nato ad Erba (CO) il giorno 2 aprile 1960, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:

"ROAD JOB",

con sede in **Como (CO), Via Cesare Cantù n. 50**, codice fiscale n. 95133800136, partita IVA 03847430133, costituita con atto sottoscritto in data 13 giugno 2019, registrato a Como il giorno 19 giugno 2019 al n. 1769.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiede di redigere il presente atto nel quale

premette che:

A) l'assemblea degli associati verbalizzata con atto a rogito del sottoscritto notaio, in data 28 novembre 2023 repertorio. n. 1791/1574, registrato a Monza e Brianza in data 1 dicembre 2023 al n. 39050 serie 1T, ha approvato la versione aggiornata dello statuto associativo in conformità alla disciplina del terzo settore;

B) l'associazione ha presentato istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS in data 19 dicembre 2023, a seguito della quale ha ricevuto comunicazione a mezzo pec, in data 14 febbraio 2023, pratica di codice 1167820, avente ad oggetto "Oggetto: istanza di iscrizione dell'ente ROAD JOB - ENTE DEL TERZO SETTORE (C.F. 95133800136) al RUNTS - rep. n. 128913, prot. n. 105666 Richiesta di rettifica ed integrazione ai sensi degli artt. 47, c. 3, lett. c) del D. Lgs. 117/2017, di approvazione del Codice del Terzo settore (CTS) e 9, c. 3 del D.M. 106/2020" sa parte della PROVINCIA DI COMO - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia;

C) l'associazione intende dare seguito alle richieste pervenute all'Associazione adeguando quindi il testo dello statuto alle richieste pervenute, con particolare riguardo a quanto indicato nella comunicazione richiamata;

D) nel suddetto atto a rogito a mio rogito, sopra citato, si dava mandato "**al Presidente dell'Associazione pro tempore ed Organo amministrativo pro tempore in carica a dare esecuzione alla deliberazione testé assunta ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di provvedimenti di legge o da pubbliche Autorità, in particolare per l'iscrizione delle modifiche al R.U.N.T.S. - (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)**" e , pertanto, la competenza all'adeguamento proposto compete al Presidente;

tutto ciò premesso

MAURI PRIMO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione "**ROAD JOB**", sopra generalizzata,

DETERMINA

- I -

di approvare ed adottare le modifiche richieste con la comunicazione in data 14 febbraio 2023 pratica di codice 1167820, avente ad oggetto "Oggetto: istanza di iscrizione dell'ente ROAD JOB - ENTE DEL TERZO SETTORE (C.F. 95133800136) al RUNTS - rep. n. 128913, prot. n. 105666 Richiesta di rettifica ed integrazione ai sensi degli artt. 47, c. 3, lett.

Registrato a MONZA E
BRIANZA
il 8/3/2024
al n. 7565 serie 1T
Euro 200,00



Firmato digitalmente da
SIMONE BRUSATORI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

c) del D. Lgs. 117/2017, di approvazione del Codice del Terzo settore (CTS) e 9, c. 3 del D.M. 106/2020" sa parte della PROVINCIA DI COMO - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia;

- II -

di modificare conseguentemente gli articoli 2, 9, 10, 14 e 16 dello statuto dell'associazione;

- III -

di dare assumere a proprio carico l'impegno di dare esecuzione alla determinazione testé assunta e di provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, ferma restando la facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di provvedimenti di legge o da pubbliche Autorità, in particolare per l'iscrizione delle modifiche al R.U.N.T.S. - (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), così come indicato nel più volte richiamato verbale di assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare in relazione agli argomenti di cui al suesposto ordine del giorno, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Adunanza alle ore

Il comparente consegna a me notaio lo statuto sociale nella sua forma aggiornata per allegarlo al presente atto sotto la lettera "A".

Il comparente presta il suo consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiara di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 ed è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà.

Lo stesso consta di uno fogli scritti su due pagine in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in minima parte da me notaio.

Sottoscritto alle ore quindici e cinquanta.

Firmato:

Primo Mauri

Simone Brusatori Notaio

Impronta del Sigillo



ALLEGATO "A" ALL'ATTO NUMERO 2110/1856 DI REPERTORIO

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione denominata "Road Job – Ente del Terzo Settore", disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, che in seguito sarà denominata l'associazione.

La durata dell'associazione è illimitata, salvo lo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di seguito indicate.

L'associazione ha sede in Como.

Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale potranno essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività volta a realizzare, incoraggiare e favorire ogni iniziativa volta alla promozione del cambiamento e dell'innovazione, nell'ottica di una proficua sinergia tra industria, mondo della scuola, giovani e territorio.

L'associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità, anche nell'ambito della valorizzazione della cultura dell'ambiente e del territorio: quale fondamento di progresso ed utilità civile e sociale e quale servizio sociale teso all'educazione integrale della persona.

L'associazione, direttamente e attraverso l'impegno degli enti a lei associati, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolge, in via esclusiva e principale, le seguenti attività di interesse generale, incluse nell'art. 5 lettera d), lettera i), lettera k), lettera l) del D.Lgs. 117/2017:

- organizzare e promuovere convegni, iniziative, incontri e dibattiti su problematiche legate al mondo del lavoro con specifici riferimenti all'innovazione tecnologica e trasformazione digitale, alla crescita delle risorse umane, alla tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, al risparmio energetico, ecc.
- promuovere studi per l'analisi e la previsione delle tendenze dei settori manifatturieri, anche e soprattutto con riferimento a specifiche situazioni locali;
- sostenere nel territorio di riferimento l'elevazione culturale e professionale di cittadini occupati ed inoccupati e promuovere il diritto al lavoro attraverso l'organizzazione di servizi ed attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione, all'orientamento professionale e alla ricerca;
- organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento professionale rivolti ai giovani disoccupati o inoccupati, nonché agli studenti di ogni ordine e grado, ai liberi professionisti o ai lavoratori dipendenti al fine di elevarne le competenze tecniche e trasversali e favorire quindi lo sviluppo delle imprese e dei lavoratori del territorio di riferimento;
- promuovere borse di studio, contest o concorsi finalizzati alla sensibilizzazione della cittadinanza, in particolar modo delle nuove generazioni, alle trasformazioni del tessuto economico e delle competenze richieste dal mercato del lavoro;
- organizzare e fornire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei minori;
- elaborare progetti di comunicazione obbiettivi a facilitare la conoscenza delle professioni dei distretti industriali, a favorire l'ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, a sensibilizzare la cittadinanza alle trasformazioni del tessuto economico e delle competenze richiesta dal mercato del lavoro;
- promuovere e facilitare attività sociali destinate a sviluppare le risorse del territorio, nonché accordi attinenti temi di respiro socio-normativo;
- elaborare progetti di fattibilità territoriali in grado di creare nuovi posti di lavoro e supportare imprese ed istituzioni in tale ambito;
- fornire, anche attraverso il contributo dei propri associati, consulenza ed assistenza a enti terzi o agli stessi associati, nelle iniziative di cui ai punti precedenti.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale la cui definizione e specificità saranno di competenza del Consiglio direttivo. Tali attività diverse potranno essere svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi. L'organo amministrativo ha l'obbligo di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio.

L'Associazione potrà partecipare a bandi pubblici o privati quali, a titolo esemplificativo, bandi regionali, nazionali e europei, bandi promossi da fondazioni private, organizzazioni non profit o profit.

L'Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni, che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

Art. 3 - Principi

L'associazione si atterrà nel conseguimento del suo scopo ai principi di democraticità della struttura, elettività delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, parità di diritti e doveri dei soci, obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi anche di servizi e contributi professionali esterni.

Art. 4 - Patrimonio - Entrate

Il patrimonio sociale è costituito

a. dalle quote associative;

b. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare appartenente alla Associazione pervenuto per acquisto, donazione, lascito, o altro titolo;

c. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d. dagli avanzi di gestione;

e. dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale;

f. da ogni altro bene e diritto, di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione.

I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

a. dalle quote associative;

b. dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'art. 143, del D.p.r. 917/1986;

c. dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;

d. da ogni ulteriore entrata dell'associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 5 - Quota associativa

Il Consiglio Direttivo ogni anno stabilisce la quota associativa annuale di versamento da effettuarsi o all'atto dell'adesione all'Associazione, da parte di chi intende aderirvi, o quale quota di rinnovo.

Il contributo associativo non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

Le somme versate per le tessere e per le quote associative non sono rimborsabili, né

ripetibili in nessun caso e, pertanto, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, dall'Associazione.

Per acquisire ulteriori risorse finanziarie potranno essere previsti ulteriori contributi associativi che dovranno essere, sottoposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea straordinaria che delibererà con le maggioranze ivi previste.

Art. 6 - Associati o soci

Stante gli scopi sociali viene promossa e favorita l'associazione da parte di scuole e università statali o paritarie, e di aziende produttive del settore industriale che condividono gli scopi e le iniziative dell'associazione e che accettino e si impegnino ad osservare i contenuti dello Statuto.

Previo esame da parte del Consiglio Direttivo verranno valutate eventuali domande di adesione da di persone fisiche e di persone giuridiche che non rientrino nelle fattispecie sopra elencate. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Le dimissioni avranno effetto nei confronti dell'associazione dalla fine dell'anno solare in cui siano state notificate al Presidente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno del ricevimento.

Il Consiglio direttivo è tenuto a motivare l'eventuale diniego, con diritto per l'escluso al contraddittorio.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti.

In presenza di inadempienza agli obblighi dei versamenti oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo contenente le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata; l'escluso ha diritto al contraddittorio.

Art. 6.a - Diritti e doveri dell'associato o socio

Ciascun socio ha il diritto di frequentare i locali sociali che verranno eventualmente individuati per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie, oltre il diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a. alla osservanza del presente Statuto, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b. al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo a pena di decadenza.

Art. 6.b - Cessazione della qualità di associato o socio

La qualità di associato si perde:

- per il verificarsi dell'evento morte o per dimissioni volontarie;
- in caso di comunicazione mezzo pec/raccomandata in cui si manifesta la volontà di recedere dalla associazione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della comunicazione;
- in ragione del mancato versamento entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno successivo al primo della quota associativa;
- per esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e comunque lesive degli interessi sociali.

Tali ultime due ipotesi di cessazione verranno sancite e dichiarate dal Consiglio Direttivo che le delibera con maggioranza relativa dei componenti.

La cessazione della qualità di associato o di socio, con riferimento alle ultime due ipotesi, avrà efficacia a partire dalla data in cui viene assunta la delibera da parte del Consiglio Direttivo, pertanto fino a quel momento il socio mantiene tale qualifica nonché tutti gli ulteriori diritti previsti dal presente statuto, fatto salvo quanto diversamente previsto dallo statuto stesso.

Art. 7 – Tessere di sostenitore non socio

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rilasciare a coloro che intendessero sostenere economicamente l'Associazione, una tessera di sostenitore, fissandone il costo e stabilendone i vantaggi.

I possessori della tessera non sono soci e non godono di alcun diritto e degli obblighi propri dei Soci.

Art. 8 - Organi sociali dell'associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo che nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario;

L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 9 - Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione mediante invio di posta elettronica a tutti gli associati o affissione alla bacheca dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e luogo della prima convocazione;
- giorno, ora e luogo dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno;
- eventuale delega a terzi nel caso il socio non possa presenziare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea dei soci si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

L'assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea in sede ordinaria:

- a. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio consuntivo, come disposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d. elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti tra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri

- dimissionari o radiati;
- e. provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- f. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. delibera sull'esclusione degli associati;
- i. delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto. L'assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qual volta ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L'assemblea in sede straordinaria:
- a. delibera le modificazioni del presente Statuto;
- b. delibera lo scioglimento della associazione in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
- c. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.

Ciascun associato ha un voto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno 1/3 (un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

La seconda convocazione deve avere luogo in un giorno differente da quello della prima convocazione.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente dell'associazione o, in mancanza anche di entrambi, dal socio ordinario più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa la delega ad altro socio.

Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 2 (due) altri associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano e a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto dal regolamento di attuazione. Le deliberazioni adottate nell'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Gli Enti Pubblici non possono assumere la carica di amministratore.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nell'eventuale relativo regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono tra di loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.

Per la prima nomina, i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori.

Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica tre esercizi, e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata della carica.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a. disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente Statuto;

b. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

c. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio annuale;

d. determina le quote associative;

e. redigere il bilancio consuntivo dell'associazione, da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci;

f. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;

g. deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;

h. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;

i. pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura, che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

l. decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali e alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o dall'Organo di controllo, se nominato; in quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta (raccomandata e/o email) da inviare a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano presente.

Il consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'intervento nelle riunioni del Consiglio è consentito anche mediante i mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando i primo dei non eletti.

Nell'ipotesi in cui il numero dei consiglieri scenda al di sotto del numero di 3, l'intero consiglio dovrà essere rieletto.

Le delibere del Consiglio direttivo, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario che lo annota nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

È il rappresentante legale dell'associazione. Egli rappresenta l'associazione in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- a. cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b. assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c. delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle proprie competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- d. sovrintende e controlla l'operato del Segretario e del professionista incaricato alla gestione della Tesoreria;
- e. propone quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f. propone quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri;
- g. esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

Art. 13 – Tesoreria

Il Consiglio direttivo può conferire l'incarico anche ad un professionista qualificato, esterno all'Associazione, per la tenuta dei libri contabili e per l'assistenza alla predisposizione del bilancio di esercizio, ferme le funzioni proprie del Consiglio direttivo in ordine alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Art. 14 - Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché del libro dei soci.

Ai sensi dell'articolo 15 Codice del Terzo Settore "Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto".

Art. 15 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno tranne il primo che inizia alla data della costituzione dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio.

Il bilancio consuntivo è redatto con l'ausilio del professionista preposto, approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato in assemblea, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve informare circa la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Il bilancio deve essere redatto rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta l'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero, consentite dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – Durata, scioglimento e devoluzione

La durata dell'associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, validamente costituita, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione della maggioranza degli associati per i seguenti motivi:

- a. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b. impossibilità di funzionamento per il venire meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

L'Assemblea provvederà contestualmente alla nomina di uno o più Liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio esistente all'atto dello scioglimento a favore di Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore.

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore "In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli".

Art. 17 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi, in quei casi in cui non sia vietato dalla Legge, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale di tre arbitri

nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente in base al territorio in cui ha sede l'Associazione.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per disciplinare ciò che non si è previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenuto nel libro I del Codice Civile e, in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle norme specifiche relative agli Enti del Terzo Settore in particolare quelle di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché i regolamenti di attuazione e gli eventuali altri regolamenti.

Firmato:

Primo Mauri

Simone Brusatori Notaio

Impronta del Sigillo

Certifico io sottoscritto Dott. Simone Brusatori, notaio in Lazzate, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento, su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, nella raccolta dei miei atti, che si rilascia ad uso consentito.

Lazzate, 8 marzo 2024.

Simone Brusatori, notaio.